

Notiziario / iran

Uno sguardo alla Costituzione iraniana

Feb 06, 2021 11:30 Europe/Rome



Le moderne Costituzioni degli Stati, o più largamente i documenti costituzionali, contengono in genere non solo norme più o meno dettagliate sull'assetto dei poteri pubblici e sui rapporti fra questi e i cittadini, ...

ma anche l'enunciazione più o meno diffusa dei principi fondamentali o ispiratori dell'assetto politico e sociale di cui sono espressione o che mirano a costituire, garantire o promuovere.

Sono, perciò, allo stesso tempo, leggi, documenti politici e sintesi di concezioni filosofiche-politiche.

Lo stesso termine Costituzione, nell'accezione odierna di atto normativo fondamentale che regge la collettività politica e la sua organizzazione, è di uso recente.

L'enfasi posta sull'importanza e sulla essenzialità della Costituzione si spiega alla luce del fatto che realizzano una serie di limiti e di vincoli all'esercizio dei poteri supremi, di garanzie circa il loro corretto esercizio, e configurano il potere dello Stato come un insieme complesso di apparati diversi che esercitano l'autorità statale ciascuno entro ambiti e con modalità predeterminati.

Ogni Stato ha una Costituzione, atteso che in ogni Stato è possibile individuare le regole fondamentali in base alle quali si organizzano gli apparati investiti dei poteri supremi, e si svolgono le attività di questi e i rapporti fra di essi, nonché i rapporti fra tali apparati e gli individui e i gruppi

presenti nella collettività.

I principi fondamentali che ispirano la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran, e sono in essa contenuti, possono essere interamente compresi solo alla luce della storia più vasta in cui la stessa ha avuto origine.

Il progetto dello Stato Islamico, fondato sul principio della Wilayat al-Faqih (Autorità Suprema del Giurisperito), quale fu presentato dall'Imam Khomeini creò nel popolo mussulmano un nuovo e consistente incentivo, preparando la strada per la lotta ispirata alla scuola islamica e rafforzò gli sforzi dei Musulmani impegnati e combattenti sia all'interno sia all'esterno del Parse.

Nella concezione islamica la forma dello Stato non scaturisce da particolari situazioni sociali o dalla supremazia di un individuo o di un gruppo: è invece l'espressione degli ideali politici di un popolo unificato dalla stessa religione e dallo stesso modo di pensare, che dà a se stesso un'organizzazione, grazie alla quale nel corso della propria evoluzione spirituale possa aprirsi la via verso la meta finale, muovendo cioè verso Dio.

Nel suo processo di perfezionamento rivoluzionario il popolo iraniano si è liberato dalla polvere e dal immoralità della tirannia e dalle influenze culturali straniere e corrette, per tornare alla dottrina e alla visione del mondo islamica.

Il testo costituzionale, che si compone di 14 capitoli e 177 articoli, ha inteso edificare una società esemplare sulla base delle norme islamiche.

La prima parte comprende i principi generali; la seconda la lingua, scrittura, calendario, bandiera; la terza i diritti del popolo; la quarta gli affari economici e finanziari; la quinta la sovranità nazionale ed i poteri derivanti; la sesta il potere legislativo; la settima i Consigli; la ottava la Guida o il Consiglio della Guida; la nona il potere esecutivo; la decima la politica estera; la undicesima il potere giudiziario; la dodicesima la radio-televisione; la tredicesima il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale; la quattordicesima la revisione della Costituzione.

Il governo della Repubblica Islamica si fonda sulle credenze islamiche e la sua costituzionalità sul valayat-e faqih e sul voto popolare.

Anche l'amministrazione degli affari è fondata sulla fiducia dei voti pubblici attraverso le elezioni. In questo sistema la Guida Suprema è il mojtahed adeli (giurista pienamente qualificato) che per via indiretta viene scelto con il voto del popolo e tramite l'Assemblea degli esperti eletta a sua volta dal popolo.

I poteri principali nella Repubblica Islamica sono: potere legislativo, esecutivo e giudiziario. I deputati dell'Assemblea consultiva islamica e anche il presidente della repubblica sono scelti con il voto diretto del popolo.

Il Consiglio dei Guardiani della Costituzione (o Consiglio di Vigilanza) che è composto da giurisperiti e giuristi, controlla la conformità dei decreti all'Assemblea con le norme islamiche e con i principi costituzionali.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran non è dunque una Costituzione che si limita a sanzionare solennemente una situazione giuridica già raggiunta per effetto di processi storici giunti a compimento, e a garantire equilibri sociali e politici già conseguiti; ma si propone, altresì, quale carta di una rivoluzione proiettata per l'avvenire, da realizzarsi nel quadro della stessa Costituzione e con gli strumenti da essa offerti, e necessariamente affidata, in gran parte, alla capacità e alla volontà delle forze sociali e politiche che governano la società e ne determinano l'evoluzione.

Non dunque un testo che contenga solo le “regole del gioco” da rispettare, restando le forze sociali e politiche interamente libere di scegliere i propri obiettivi nel rispetto delle credenze islamiche, ma anche un testo che mira a dettare una “tavola di valori islamici” orientativa delle scelte di queste forze.

Questo carattere programmatico della Costituzione fa sì che i problemi di attuazione della Costituzione medesima si estendano nella materia e nel tempo, travalicando la semplice esigenza di dar vita concretamente agli apparati organizzativi previsti e di far venire meno le norme con essa contrastanti, per includere processi anche lunghi e complessi volti a realizzare gli obiettivi costituzionalmente sanciti.

Compito di questa Costituzione è, quindi, creare le condizioni per il radicamento delle convinzioni del movimento e il terreno favorevole affinché l'essere umano possa nutrirsi dei supremi valori della dottrina universale dell'Iran.

Negli scritti che seguiranno verranno trattati i 14 capitoli di cui si compone la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran si da consentire una divulgazione della cultura giuridica persiana, ancora oggi poco conosciuta ed approfondita in Italia.

Avv. Fabio Loscerbo

Potete seguirci sui seguenti Social Media:

Instagram: @parstodayitaliano

Whatsapp: +9809035065504, gruppo Notizie scelte

Twitter: RadiolItaliaIRIB

Youtube: Redazione italiana

VK: Redazione-Italiana Irib

E il sito: Urmedium

Tag

IRAN



Notiziario / iran

I Principi Generali della Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran

Feb 13, 2021 08:27 Europe/Rome



La Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran nasce dalla volontà del popolo iraniano a seguito della vittoria della Rivoluzione Islamica guidata dall'Ayatollah Al-Uzma Imam Khomeini di dare vita ad una Nazione sulla base della fede tradizionale nel governo della verità e della giustizia rivelato nel Corano.

Come spiega l'art. 1, il 30 e 31 Marzo 1979, corrispondente al 10 e 11 Farvardin 1358 (il calendario persiano inizia il 21 marzo di ogni anno per terminare il 20 marzo successivo) data coincidente con il 1 e 2 giorno di Jamadi al -Awwal 1399, i cittadini iraniani furono chiamati a votare per il referendum Nazionale, esprimendosi con voto positivo di ratifica con una maggioranza del 98,2%.

I principi su cui si fonda la Repubblica Islamica sono dettati nell'art. 2 della Costituzione.

Il primo principio è quello Monoteista, espresso nell'affermazione “non vi è altro Dio che Dio”.

In base a tale principio la sovranità e la legge sono appartenenti esclusivamente a Dio, con la conseguente necessità di osservare i Suoi comandamenti.

Il secondo è la Rivelazione Divina e, cioè, il testo sacro dell'Islam (il Corano), nonché il suo ruolo fondamentale nel determinare le leggi.

Il terzo principio consiste nella Resurrezione, termine da intendersi non nell'accezione strettamente cristiana, bensì nell'accezione islamica, riguardante indistintamente tutti gli uomini.

Secondo questo concetto, che costituisce uno dei principi fondamentali dell'Islam, nel Giorno del Giudizio ogni individuo, rinato alla vita eterna dopo la morte terrena (cioè passato da un o stato di esistenza a un altro) verrà giudicato da Dio e ricompensato o punito a seconda del comportamento tenuto durante la permanenza in Terra.

Pertanto, il principio della Resurrezione, nell'accezione appena descritta, assume un ruolo costruttivo nel corso del perfezionamento che guida l'umanità verso Dio.

Il quarto principio viene individuato nella Giustizia Divina nella Creazione e nella Legge.

Il quinto principio consiste nell'Imamato, come funzione di guida ininterrotta.

Il ruolo dell'Imam o "guida", è un tratto distintivo dell'Islam Sciita rispetto all'Islam Sunnita.

L'Imam esercita la funzione di guida religiosa secondo la triplice ottica del governo islamico, delle prescrizioni islamiche e della direzione della vita spirituale.

La sua figura risponde alla necessità di assicurare alla comunità dei credenti un "governo" di garanzia ed indirizzo secondo gli orientamenti religiosi.

Gli Sciiti si distinguono dai Sunniti perchè ritengono che la scelta dell'Imam non possa essere di carattere elettivo (cioè proveniente dal basso), ma proceda direttamente da Allah e dal suo Profeta: di conseguenza, sulla base di vari passi del Corano e dello Hadith (tradizione) essi ritengono che il ruolo di guida, alla morte del Profeta Mohammad (pace su di lui), spettasse di diritto al genero di lui Ali, in quanto esplicitamente considerato dal Profeta come il più degno e il più vicino a se stesso.

In seguito il dovere di preservare il messaggio divino fu trasmesso ad altri undici Imam, tutti discendenti della Famiglia del Profeta: personalità di grande rilievo storico e soprattutto spirituale condannate al martirio per ordine dei califfi del loro tempo, tranne il dodicesimo, che per volontà divina entrò "in occultazione" nel 939 d.c., e di cui si attende tutt'ora il ritorno come salvatore dell'umanità.

Nella prospettiva appena descritta appare evidente il ruolo fondamentale nella continuità della Rivoluzione Islamica dell'Imamato, appunto, in funzione di guida ininterrotta.

Il sesto e ultimo principio viene individuato nella dignità dell'uomo e nei nobili valori umani, unito al libero arbitrio della persona con la responsabilità che ad esso si accompagna davanti a Dio.

Il secondo articolo della Costituzione individui, infine, tre percorsi per consentire di instaurare la giustizia, l'indipendenza politica, economica, sociale e culturale dell'integrità nazionale.

In primo luogo, tali obiettivi possono essere raggiunti attraverso il continuo sforzo interpretativo (Ijtihad) di qualificati giurisperiti islamici, esercitato sulla base del Corano, della Tradizione degli Infallibili (il Profeta, Fatima Zahra ed i codici Imam).

Quindi, per il tramite della scienza e della tecnologia e dei risultati delle esperienze umane più avanzate e degli sforzi compiuti verso lo sviluppo degli uomini nel consentire il loro ulteriore progresso.

Infine, attraverso il rifiuto di tutte le forme di oppressione, della loro inflizione e della rassegnazione ad esse, e la negazione della tirannide, della sua imposizione come della sua accettazione.

L'articolo 3 della Costituzione impegna lo Stato della Repubblica Islamica dell'Iran nel raggiungere 16 obiettivi, nel citato articolo elencati e specificati in modo dettagliato.

Tale articolo evidenzia come la Carta Costituzionale sia il luogo dei valori condivisi della nazione, la bussola della vita del Paese, il fondamento della Repubblica che trova la propria luce nella fede islamica.

L'articolo 4 della Costituzione prevede espressamente che tutte le leggi civili, penali, finanziarie, economiche, amministrative, culturali, militari, politiche e di altro tipo, e tutte le normative, devono essere fondate sui precetti islamici.

Tale articolo si applica in modo assoluto ed universale a tutti gli altri articoli della Costituzione come pure ad ogni altra norma e regola.

I giuristi islamici che compongono il Consiglio dei Guardiani sono giuristi in questa materia (i disegni di legge, i decreti e le proposte di legge approvati dall'Assemblea Islamica non diventano legge in modo automatico. La Costituzione prevede l'esistenza di un "comitato di saggi" conosciuto come Consiglio dei Guardiani della Costituzione (Shora-ye Negahban-e Qanun-e Assassi, delineato negli articoli 91-99 della Costituzione).

Questo Consiglio è, in effetti, una sorta di Parlamento di grado superiore dotato del potere di rigettare le risoluzioni approvate dalla "Camera Bassa", cioè dal Parlamento propriamente detto.

Ha il compito di esaminare le leggi varate dai Rappresentanti, confrontarle con le norme canoniche islamiche e con la Costituzione, e in seguito ratificarle oppure rimandarle all'Assemblea Islamica perchè vengano emendate.

Ai sensi dell'articolo 5 della Costituzione durante il tempo in cui il Dodicesimo Imam rimane in occultazione, nella Repubblica Islamica dell'Iran la tutela degli affari e l'orientamento del popolo sono affidati alla responsabilità di un giurisperito islamico (faqih) giusto e pio, conoscitore della propria epoca, coraggioso, dotato di iniziativa e di abilità amministrativa, il quale assume questo incarico in conformità con quanto previsto dall'art. 107 della Costituzione.

La dottrina della wilayat al-faqih costituisce l'asse centrale del pensiero politico Sciita contemporaneo.

Essa adotta una concezione politica basata sull'autorità del giurisperito, vale a dire sull'autorità di un giurista retto e competente (Wali Faqih), che si assume la guida del governo durante l'assenza di un Imam infallibile.

L'art. 6 della Costituzione stabilisce che gli affari del Paese sono gestiti con conformità ai voti espressi dalla popolazione sia tramite l'elezione della Presidenza della Repubblica, dei Rappresentanti nell'Assemblea Islamica, che dei membri dei Consigli, sia tramite i referendum come previsto in altri articoli della Costituzione.

L'art. 7 della Costituzione prevede che, in osservanza delle prescrizioni del Corano “per i loro affari si consiglino tra di loro” (42: 38), e “consigliatevi con loro” (3: 152), i principali organismi decisionali e amministrativi del Paese sono i Consigli: l'Assemblea Islamica, i Consigli Regionali, i Consiglio Provinciali, i Consigli Comunali, di Quartiere, di Distretto, di Villaggio, ecc...

Le competenze, le modalità di costituzione, gli ambiti giurisdizionali e le responsabilità di tali Consigli sono stabiliti dalla presente Costituzione e dalle leggi da essa derivanti.

L'art. 8 della Costituzione contiene l'esortazione a compiere il bene e la dissuasione dal compiere il male, definendolo come dovere che spetta agli individui nei loro rapporti reciproci e nei rapporti reciproci tra essi e coloro che li governano.

All'art. 9 viene sancito il principio dell'indipendenza, libertà, unità ed integrità territoriale del Paese.

L'art. 10 tutela la famiglia, quale unità fondamentale della società Islamica, prevedendo – altresì – che tutte le leggi, i regolamenti, le programmazioni devono essere volti a facilitare la formazione delle famiglie, e salvaguardare la sacralità dell'istituzione familiare, secondo il diritto e l'etica islamica.

L'art. 11 prevede il dovere della Repubblica Islamica di creare una linea politica generale fondata sull'accordo e la solidarietà dei popoli musulmani, e di impegnarsi senza interruzione a favorire la realizzazione dell'unità politica, economica e culturale del mondo dell'Islam.

L'art. 12 stabilisce che la religione ufficiale dell'Iran è l'Islam di scuola Sciita Giafarita Imamita.

E' previsto in modo espresso che tale articolo non è suscettibile di alcun mutamento nel tempo.

Con riferimento altre scuole islamiche, il citato articolo prevede che i loro seguaci sono liberi di professare, insegnare e compiere gli atti di culto previsti dai rispettivi Canoni, e nel rispetto della loro giurisprudenza religiosa i loro contratti giuridici privati.

Il seguente articolo 13 prevede che le sole minoranze religiose riconosciute sono gli Zoroastriani, gli Ebrei ed i Cristiani, le quali - entro i limiti della legge – sono libere di compiere i propri riti e cerimonie religiose, come nei contratti giuridici privati e nell'insegnamento religioso sono liberi di operare secondo le proprie norme.

Infine, l'art. 14 stabilisce che dovere di agire nei confronti dei non musulmani, che non cospirino e non agiscano contro l'Islam e contro la Repubblica Islamica dell'Iran, con bontà, giustizia ed equità, nel rispetto dei loro diritti umani.

Avv. Fabio Loscerbo

Potete seguirci sui seguenti Social Media:

Instagram: @parstodayitaliano

Whatsapp: +9809035065504, gruppo Notizie scelte

Twitter: RadiolItaliaIRIB

Youtube: Redazione italiana

VK: Redazione-Italiana Irib

E il sito: Urmedium



Notiziario / iran

La Costituzione iraniana: 'la Guida Suprema'

Apr 06, 2021 08:44 Europe/Rome



La Parte Ottava (artt. 107-112) della Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran è intitolata "La Guida o il Consiglio della Guida".

Dopo il Grande Ayatollah Imam Khomeyni, fonte di imitazione nel campo della giurisprudenza islamica, Guida Suprema della Rivoluzione mondiale Islamica e Fondatore della Repubblica Islamica dell'Iran, eletto come Marja e Guida Suprema da parte della stragrande maggioranza della popolazione, la scelta della Guida Suprema è affidata al Consiglio degli Esperti, i cui Membri sono eletti dal popolo (art. 107).

L'idea di un Consiglio degli Esperti nacque a seguito delle discussioni e dei dibattiti avviati nel periodo immediatamente post-rivoluzionario, riguardo alla necessità di istituire un'Assemblea Costituente per l'elaborazione di un Testo di Costituzione.

Quando la maggioranza dell'elettorato votò a favore dell'instaurazione di una Repubblica Islamica e dell'abolizione della monarchia nel referendum a duplice quesito dell'aprile 2019, si decise di sottoporre le bozze della Costituzione ad un consiglio perchè le discutesse e più tardi ne facesse materia di referendum.

Venne così convocato il Primo Consiglio degli Esperti, che dopo aver discusso la bozza di Costituzione presentata dal Governo provvisorio ed averla ampiamente emendata, sottoposte il testo finale a referendum popolare il 2 dicembre 1979.

Dopo di che l'Assemblea venne sciolta.

Il ballottaggio per il Secondo Collegio degli Esperti, in conformità all'art. 108 della Costituzione, si svolse nel dicembre 1982, per l'elezione di 83 membri, dei quali 76 vennero eletti in prima sessione, e 7 in seconda sessione.

Nell'aprile 1988 si svolsero elezioni parziali per la sostituzione dei Membri del Consiglio nel frattempo deceduti.

Le elezioni per il terzo Consiglio degli Esperti, svolte a suffragio universale, sono state indette per il 23 ottobre 1999.

Le elezioni del Quarto Consiglio degli Esperti sono state indette il 15 dicembre 2006.

L'art. 107 demanda al Consiglio degli Esperti il compito di avviare le opportune indagini e consultazioni per verificare la competenza di tutti i giuristi islamici, il cui termine esatto è Faqih, cioè “esperto di fiqh”, laddove fiqh è la “giurisprudenza”, il “diritto”, da intendere nel senso di “scienza della Legge Religiosa”, cioè di “definizione delle regole della Legge” riguardo ai diversi comportamenti nella vita sociale.

I giuristi islamici devono avere i requisiti fissati dall'art. 5 e 109 della Costituzione.

Il Consiglio degli Esperti decreta la nomina di Guida in capo al candidato nei confronti del quale è riconosciuta superiorità agli altri in uno dei campi della giurisprudenza islamica o della politica, oppure superiore dal punto di vista della popolarità o qualsiasi altra capacità menzionata nell'Art. 109.

La Guida Suprema scelta dal Consiglio degli Esperti assume, ai sensi dell'art. 107 Cost., la responsabilità della Wilayat-il-Amr e tutte le responsabilità associate a questo ruolo, mentre è espressamente previsto che questi è uguale a tutti davanti alla legge.

Il numero e le qualifiche dei Membri del Consiglio degli Esperti sono stabilite dalla legge (art. 108 Cost.).

Ai membri del Consiglio degli Esperti non è imposta alcuna limitazione per quanto riguarda il diritto di svolgere contemporaneamente altre funzioni, per esempio in qualità di Rappresentanti dell'Assemblea Islamica o ministri.

Di conseguenza molti esponenti politici e funzionari di massimo livello sono anche membri dell'Assemblea degli Esperti.

Il Consiglio degli Esperti ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta l'anno.

La Segreteria del Consiglio degli Esperti ha sede in Qom.

L'ufficio Direttivo del Consiglio degli Esperti consta di cinque membri.

L'art. 109 Cost. Prevede i requisiti e le qualifiche della Guida Suprema, statuendo – inoltre – che nel caso di presenza di più candidati aventi i necessari requisiti, la priorità vada al candidato con la maggiore perspicacia politica e giuridica.

Il primo requisito consiste nella competenza scientifica per emettere sentenze di diritto religioso (fatwa) in qualsiasi questione di giurisprudenza islamica.

Il secondo requisito viene individuato nell'essere giusto e timorato di Dio per guidare la Comunità Islamica.

Il terzo requisito consta nella perspicacia in campo politico e sociale, coraggio, ed opportune capacità amministrative.

L'art. 110 Cost. Delinea le prerogative ed i doveri della Guida Suprema, riconoscendo in capo alla stessa la facoltà di poter delegare alcuni dei suoi poteri e delle sue cariche.

La Guida Suprema determina le politiche generali della Repubblica Islamica dell'Iran, dopo aver consultato il Consiglio per il Discernimento dell'Interesse Superiore dello Stato, e supervisiona la corretta esecuzione delle politiche dello Stato.

Tra le prerogative della Guida Suprema, l'art. 110 Cost. Include l'indizione del Referendum, il Comando Supremo delle Forze Armate, la dichiarazione dello stato di guerra e di pace, e la mobilitazione delle Forze Armate.

Alla Guida Suprema è riconosciuto il potere di nominare, destituire ed accettare le dimissioni delle seguenti cariche: giuristi islamici membri del Consiglio dei Guardiani; Suprema autorità giudiziaria; Presidente della Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran; Capo di Stato Maggiore della Difesa; Comandante generale delle Guardie della Rivoluzione Islamica; Comandante generale del Corpo delle forze armate e delle forze dell'ordine.

Tra le competenze della Guida Suprema, l'art. 110 vi ricomprensce anche la risoluzione delle questioni rilevanti e controverse tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, anche tramite il Consiglio per il Discernimento dell'Interesse Superiore dello Stato nel caso in cui non sia possibile risolverle con le soluzioni già previste.

Rientrano tra le prerogative della Guida Suprema la firma del decreto formalizzante l'avvenuta elezione del Presidente della Repubblica da parte del popolo, e la destituzione di quest'ultimo, dopo che la Corte Suprema lo abbia con propria sentenza dichiarato colpevole di violazione dei suoi doveri costituzionali, o dopo che l'Assemblea Islamica abbia votato una dichiarazione di sua incompetenza politica in conformità a quanto previsto dall'art. 89 Cost.

Infine, rientra tra i poteri della Guida Suprema la concessione della grazia o del condono delle pene, secondo i criteri islamici, su proposta del Presidente dell'Organo Giudiziario.

L'art. 111 Cost. Prevede le ipotesi nelle quali la Guida Suprema può essere destituita dal proprio incarico, individuate nella inabilità ad adempiere ai suoi doveri costituzionali ovvero la perdita di uno dei requisiti stabiliti nell'art. 5 e 109 Cost., oppure emerga che sin dall'inizio era privo di alcuni

requisiti necessari.

Il compito di verificare e decretare tale incompetenza è responsabilità dei Membri del Consiglio degli Esperti menzionati nell'art. 108 Cost.

In caso di decesso, destituzione o dimissioni della Guida, l'art. 111 prevede che gli Esperti hanno il dovere di nominare e presentare la nuova Guida Suprema il prima possibile.

In attesa della nomina, un Consiglio composto dal Presidente della Repubblica, dal Presidente dell'Organo Giudiziario e uno dei giuristi del Consiglio dei Guardiani eletto dal Consiglio per il Discernimento dell'Interesse Superiore dello Stato, assumono in modo provvisorio tutti i doveri della Guida Suprema.

Nel caso in cui una delle citate autorità dimostri inabilità ad adempiere al suo dovere viene sostituito da un'altra persona eletta dal Consiglio per il Discernimento dell'Interesse Superiore dello Stato, con il consenso della maggioranza dei giuristi islamici membri del Consiglio dei Guardiani.

L'art. 111 Cost. Individua nella maggioranza dei tre quarti dei membri del Consiglio per il Discernimento dell'Interesse Superiore dello Stato, quella necessaria per espletare i doveri riservati alla Guida Suprema in attesa che venga individuata la persona che ne assume il ruolo.

L'art. 112 Cost. Disciplina le ipotesi nelle quali viene convocato il Consiglio per il Discernimento dell'Interesse Superiore dello Stato.

In primo luogo, il Consiglio per il Discernimento dell'Interesse Superiore dello Stato viene convocato su ordine della Guida Suprema quando il Consiglio dei Guardiani accerti l'illegittimità delle approvazioni dell'Assemblea Islamica, poiché non conformi alla Legge Islamica od alla Costituzione.

Il Consiglio è, inoltre, convocato per consultare gli affari che gli vengono presentati dalla Guida Suprema e per compiere tutti i doveri conferitegli dalla legge.

Tutti i membri del Consiglio per il Discernimento dell'Interesse Superiore dello Stato vengono eletti da parte della Guida Suprema, la quale provvede, anche, all'approvazione dei regolamenti riguardanti il Consiglio medesimo.

Avv. Fabio Loscerbo

Presidente Associazione di Cultura e del Commercio Italo Iraniana

Potete seguirci sui seguenti Social Media:

Instagram: @parstodayitaliano

Whatsapp: +9809035065504, gruppo Notizie scelte

Twitter: RadiolItaliaIRIB

Youtube: Redazione italiana

VK: Redazione-Italiana Irib

E il sito: Urmedium

Tag

IRAN



Notiziario / iran

L'economia nella Carta Costituzionale della Repubblica Islamica dell'Iran

Mar 03, 2021 09:13 Europe/Rome



La Parte Quarta della Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran (artt. 43 – 55) è intitolata “Affari Economici e Finanziari”.

In particolare, sono previsti nove principi (art. 43) fondamentali su cui si fonda l'economia della Repubblica Islamica dell'Iran, con lo scopo di garantire l'indipendenza economica della società iraniana, ed eliminare la povertà e la miseria e soddisfare in misura maggiore i bisogni dell'individuo, nella salvaguardia della sua dignità.

Il primo principio consiste nel soddisfacimento dei bisogni primari di tutti e, che vengono individuati in modo specifico nell'abitazione, nutrimento, vestiario, igiene pubblica, assistenza sanitaria, istruzione e condizioni indispensabili alla formazione della famiglia.

Semplificando al massimo si può dire che la base di tale principio consiste nell'acquisizione del concetto di standard minimi relativi a diversi fabbisogni, che vengono individuati in modo specifico, che l'intera collettività garantisce a tutti i cittadini attraverso un impegno pilotato e concretamente attuato dal governo.

Quando un cittadino venga a trovarsi al di sotto di uno standard minimo, lo Stato interviene, con una rete di servizi e di prestazioni che consente il raggiungimento per tutti degli standard minimi vitali e, in prospettiva, il loro continuo innalzamento nonché miglioramento qualitativo.

Il secondo principio, che deve essere applicato in stretta correlazione con le priorità urgenti richieste dalla gestione e dalla pianificazione generale in tutte le sue fasi di sviluppo, si fonda su diverse garanzie.

La prima che viene in rilievo consiste nel riconoscimento in capo a tutte le persone della possibilità ed opportunità di lavoro al fine di ottenere la piena occupazione.

Quindi, vengono garantiti i mezzi di lavoro per tutti coloro che, pur essendo abili al lavoro, non dispongono di detti strumenti, tramite forme di cooperazione, concessione di prestiti senza interesse o altre vie legali, in modo tale che sia impedita la concentrazione della ricchezza nelle mani di individui o gruppi particolari.

La terza, ed ultima, garanzia viene posta come limite a che lo Stato divenga l'unico ed assoluto datore di lavoro.

Viene, pertanto, in rilievo il diritto al lavoro, un diritto che si rivolge – in primo luogo – a tutti i livelli dell'apparato pubblico, cui domanda, in sostanza, di suscitare occasioni di lavoro, cioè di perseguire una politica di pieno impiego.

Una netta scelta di favore, da un lato, per lo sviluppo delle forze produttive e, dall'altro, di valorizzazione del principio della eguaglianza, attraverso la rimozione di quegli ostacoli che pregiudicano l'eguaglianza delle opportunità.

Il terzo principio previsto dal citato art. 43 consiste nella programmazione dell'economica.

La programmazione viene prevista con il preciso scopo di regolamentare il sistema lavorativo e le ore di lavoro in tal modo che, a ciascun individuo, oltre che lo svolgimento dell'attività professionale, siano assicurate l'opportunità e l'energia sufficiente per dedicarsi alla formazione della propria personalità sul piano spirituale, sociale e politico, partecipare attivamente alla gestione del Paese e sviluppare le proprie capacità e il proprio spirito di iniziativa.

Il terzo principio su cui si fonda l'economica della Repubblica Islamica dell'Iran si fonda sul diritto dell'individuo di scegliere liberamente l'occupazione desiderata.

Dall'altro viene posto un preciso divieto di coercizione dell'individuo a svolgere un determinato lavoro, ed il rifiuto dello sfruttamento del lavoro altrui.

Il principio contenuto al punto 5) dell'art. 43 prevede la proibizione di recare nocimento ad altri, con la contemporanea proibizione del monopolio, della speculazione, dell'usura e di altre transazioni illecite.

In particolare, l'intervento dell'autorità pubblica allo scopo di proibire situazioni monopolistiche ha per scopo non un controllo di tipo politico-dirigistico dell'economia bensì, a tutela della libertà di ciascuno di poter operare nel mercato, il rendere possibile una reale concorrenza fra le imprese

imponendo regole del gioco e garantendone l'osservanza.

Il sesto principio contiene il divieto di dissipare le risorse in tutti i settori dell'economica, tra i quali il consumo, gli investimenti, la produzione, la distribuzione ed i servizi.

Il principio che segue (punto 7), nella prima parte aderisce all'utilizzazione dei metodi, delle scoperte e delle invenzioni della scienza e della tecnica, mentre nella seconda radica l'obiettivo di istruzione e preparazione di individui capaci, in base alle necessità dello sviluppo e del progresso economico del Paese.

Riguardo a tale punto si pone immediatamente il quesito sull'estensione da dare al termine istruzione.

In via preliminare è necessario avvertire che questo concetto presenta un duplice profilo.

L'istruzione può essere considerata sia, da un punto di vista oggettivo, come un risultato (nel senso dell'essere istruiti, di possedere un'istruzione); sia, da un punto di vista soggettivo, come un'attività che ha per scopo proprio il raggiungimento di quel risultato.

Ora, secondo una concessione largamente diffusa, l'istruzione (nel secondo significato di istruzione-attività) sarebbe da intendere come una pluralità di insegnamenti organizzati al fine di rendere istruiti, e in tal modo si contrapporrebbe all'insegnamento, considerato come attività.

In realtà, non c'è alcuna ragione per negare che l'insegnamento in qualsiasi forma prestato, inserito o meno in un'organizzazione, concreti un'attività di istruzione; e, conseguentemente, l'istruzione in senso obiettivo (istruzione-prodotto) possa essere il risultato sia di un singolo insegnamento sia di una pluralità di insegnamenti organizzati.

Anzi, poiché è incontestabile che il risultato dell'istruzione può essere conseguito anche tramite procedimenti diversi dall'insegnamento, come lo studio e la ricerca, anche queste attività debbono essere considerate a pieno titolo come attività d'istruzione.

La conclusione a cui si perviene è, dunque, che oggetto del principio in argomento è non solo l'istituzione e la gestione di scuole (cioè l'organizzazione dell'insegnamento e l'insegnamento organizzato), ma anche l'insegnamento, nonché lo studio e la ricerca scientifica e tecnica.

Il citato riferimento all'istruzione ed alla ricerca scientifica rende la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran all'avanguardia nel panorama mondiale delle carte fondamentali, al pari dei altri paesi maggiormente industrializzati.

Il successivo punto 8 contiene il rifiuto e l'impedimento della dominazione sull'economia nazionale e del suo sfruttamento da parte di forze straniere.

Infine, viene previsto (punto 9) particolare impegno nello sviluppo della produzione agricola, dell'allevamento, dell'industria, allo scopo di assicurare il soddisfacimento dei bisogni nazionali e di condurre il Paese all'autosufficienza ed all'indipendenza economica.

L'art. 44 individua i tre pilastri su cui si fonda l'economica della Repubblica Islamica dell'Iran.

Essi sono il settore statale, cooperativo e privato.

Il settore pubblico comprende tutte le maggiori industrie, le industrie primarie, il commercio con l'estero, le grandi miniere, il sistema bancario, il sistema assicurativo, i programmi relativi alle fonti di energia, le maggiori dighe e i sistemi di irrigazione, la radio e la televisione, le poste, i telegrafi e la telefonia, l'aviazione, la navigazione, le ferrovie e le strade.

Il settore pubblico inerisce, pertanto, tutto ciò che è patrimonio collettivo a disposizione della gestione pubblica.

Il settore cooperativo include la società e le imprese cooperative di produzione e distruzione istituite nelle città e nei centri minori secondo le norme islamiche.

Il settore privato comprende i settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'allevamento, del commercio e dei servizi che sono complementari alle attività dei settori statali e cooperativo.

L'art. 44, inoltre, prevede in modo espresso la tutela della proprietà in ciascuno dei tre settori sopra citati, sempre che questa sia compatibile e conforme alle leggi islamiche.

Con il termine proprietà si indica il "diritto reale" per eccellenza, cioè quella situazione per la quale a un soggetto è riconosciuta la titolarità di poteri nei confronti di una cosa, poteri che consentono sia di godere della cosa utilizzandola sia di disporre di essa.

E' sufficiente qui sottolineare come dall'art. 44 risulta una scelta per un sistema economico misto (la proprietà non deve essere né soltanto pubblica, né soltanto privata).

Il successivo articolo (art. 45) contempla le risorse naturali e la ricchezza nazionale, le quali sono a disposizione dell'autorità statale islamica che ha il compito di disporre a favore dell'interesse della nazione, mentre viene, poi, riconosciuto a ciascuno la proprietà del proprio legittimo lavoro ed impresa (art. 46).

La proprietà privata viene trovata tutela nell'art. 47, dove il solo limite è dato dall'acquisizione con mezzi legali.

Il divieto di discriminazione tra regioni e diverse zone del Paese nello sfruttamento delle risorse naturali, nell'utilizzo delle entrate nazionali sul piano regionale è contemplato all'art. 48, il quale prevede, inoltre, che ciascuna regione ha accesso al capitale ad alle agevolazioni necessarie a seconda dei bisogni e delle potenzialità di sviluppo (art. 48).

L'art. 49 prevede il dovere in capo al governo di confiscare ogni ricchezza proveniente da attività di usura, appropriazione indebita, corruzione, peculato, furto, gioco d'azzardo, sfruttamento illecito di mowqufe (lascito testamentario in beneficenza di un bene di cui un Ufficio pubblico apposito gestisce i frutti a favore di fondazioni di carità).

E', inoltre, prevista la confisca di ogni ricchezza proveniente da contratti e transazioni statali, dalla vendita illegale di terre incolte e di risorse naturali, da centri di corruzione e da altre attività illecite.

Le citate disposizioni sulla confisca trovano applicazione solo che sia stata esplicitata ogni necessaria inchiesta e acquisite le relative prove, nell'osservanza delle norme religiose.

La protezione dell'ambiente è contenuta nella disposizione di cui all'art. 50, ove viene previsto il divieto di svolgere quelle attività economiche o di altro tipo che generino inquinamento o irreversibile distruzione dell'ambiente.

Gli articoli dal 51 al 55 ineriscono la tassazione e l'aspetto contributivo, ivi compreso il controllo operato dall'organo istituito all'uopo individuato nella Corte dei Conti.

Le imposizioni tributarie rappresentano uno strumento essenziale per influire sulla produzione e redistribuzione del reddito e quindi rientrano fra gli strumenti per il governo dell'economia.

Viene, in particolare, previsto che nessuna tassazione può essere imposta al di fuori di quanto previsto dalla legge, dove i casi di esonero e riduzione delle imposte sono espressamente previsti per legge.

E', inoltre, previsto che il bilancio nazionale annuale viene redatto dal Governo e sottoposto all'Assemblea Islamica per l'approvazione nei modi prescritti dalla legge.

Quanto alle entrate governative viene previsto che queste debbano trovare registrazione nella contabilità della Tesoreria Generale.

L'art. 55 individua la Corte dei Conto l'organo preposto alla revisione e controllo della contabilità dei Ministeri, degli Enti pubblici, delle Società di diritto pubblico e delle altre organizzazioni che in qualsiasi misura attingano a fondi di bilancio statale.

Lo stesso articolo individua i compiti della Corte nel garantire che nessuna spesa ecceda gli stanziamenti approvati e nel raccogliere la contabilità e la documentazione relativa, così da sottoporre il rendiconto dettagliato di Bilancio all'Assemblea Islamica che, ai sensi dell'art. 54, ne costituisce l'organo di supervisione diretta.

Avv. Fabio Loscerbo

Potete seguirci sui seguenti Social Media:

Instagram: @parstodayitaliano

Whatsapp: +9809035065504, gruppo Notizie scelte

Twitter: RadiolItaliaIRIB

Youtube: Redazione italiana

VK: Redazione-Italiana Irib

E il sito: Urmedium

Tag

IRAN

ECONOMIA



Notiziario / iran

Costituzione iraniana: Sovranità Nazionale e Poteri derivanti

Mar 06, 2021 08:22 Europe/Rome



La parte Quinta della Costituzione è intitolata “Sovranità Nazionale e Poteri derivanti”, il quale contiene sei articoli (dal 56 al 61) ove viene delineata la forma di governo.

Si rende necessaria, in punto di argomentazione, una breve spiegazione di cosa si intenda per forma di governo.

Gli elementi costitutivi della forma di governo sono gli organi supremi dello Stato ed i rapporti intercorrenti fra loro, in relazione all'allocazione fra di loro del potere politico.

Tale allocazione, tuttavia, non dipende soltanto dalla distribuzione delle potestà formali, ma anche da soggetti e vicende formalmente estranei allo Stato.

E, in fondo, è naturale che sia così, tanto che può ritenersi ovvio che la forma di governo abbia pou un retroterra esplicativo che coincide con quello della forma di Stato.

Ciò non significa, tuttavia, che la nozione di forma di governo inglobi gli ingredienti di questo retroterra come suoi elementi costitutivi e conseguentemente si allarghi sino a svanire in nozioni più ampie.

Significa, piuttosto che, a parità di distribuzione dei poteri formali fra gli organi dello Stato, l'allocazione del potere politico fra di loro può essere la conseguenza di circostanze ulteriori, che vanno di volta in volta indagate.

Al di là di questo, però, attenzione a non confondere – come molti fanno – la nozione di forma di governo con quella di sistema politico.

Il sistema politico, infatti, include tutti i soggetti che organizzano interessi sociali, che effettuano per ciò stesso mediazioni e compensazioni fra gli interessi organizzati, che ne fanno valere le istanze in tutte le sedi dalle quali possono ottenere appagamento.

La forma di governo si ferma ai supremi organi e alle supreme attribuzioni dello Stato e del sistema politico ingloba soltanto il precipitato che ne deriva in ordine alla formazione di questi organi ed all'esercizio di quelle attribuzioni.

Nella concezione islamica la forma di governo non scaturisce da particolari situazioni sociali o dalla supremazia di un individuo o di un gruppo.

E', invece, l'espressione degli ideali politici di un popolo unificato dalla stessa religione e dallo stesso modo di pensare.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran, innanzitutto, sancisce che l'assoluta sovranità sul mondo e sull'umanità appartiene a Dio, il quale ha voluto che l'umanità fosse sovrana sul proprio destino sociale.

L'art. 56 prevede che nessuno può privare alcun individuo di tale diritto, che è di derivazione divina, né asservire tale diritto ad interessi personali o di gruppi.

L'imputazione della sovranità a Dio esprime il succo della scelta democratica operata dalla Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran.

Il citato art. 56 fa riferimento al termine “popolo”, ove afferma che “il popolo” esercita i su indicati diritti secondo le norme contenute nella costituzione.

Il popolo, unificato dai precetti islamici – i quali hanno ispirato la Rivoluzione dell'Iran - è un'entità reale, formata da tutti i cittadini viventi, in grado di manifestare, in ogni momento, una volontà verificabile secondo le regole della religione islamica.

Il popolo si distingue, pertanto, dalla nazione (entità metafisica e astratta, individuabile con riferimento alla continuità tra generazioni legale da fattori linguistici e da tradizioni storiche e culturali), ma anche dalla popolazione, (che comprende tutte le persone viventi in un determinato territorio, indipendentemente dalla presenza di un rapporto di cittadinanza) e dal corpo elettorale (che rappresenta soltanto una parte del popolo, cioè quella dotata della capacità elettorale attiva).

La sovranità è, quindi, l'elemento più caratterizzante ed esclusivo dello Stato, in quanto la sovranità, come potere originario, supremo ed incondizionato di comando, spetta soltanto a Dio.

Lo stato è composto dagli organi Legislativo, Esecutivo e Giudiziario, esercitati sotto la supervisione della Wilayat Mutlaq Amr e dell'Imamato della Comunità (Ummah).

La dottrina della wilayat al-faqih costituisce l'asse centrale del pensiero politico Sciita contemporaneo.

Essa adotta una concezione politica basata sull'autorità del giurisperito, vale a dire sull'autorità di un giurista retto e competente (Wali Faqih), che si assume la guida del governo durante l'assenza di un Imam infallibile.

I poteri Legislativo, Esecutivo e Giudiziario sono indipendenti l'uno dall'altro (art. 57).

In particolare, il potere Legislativo è prerogativa dell'Assemblea Islamica, che è composta di rappresentanti eletti del popolo.

L'Assemblea Islamica è l'organo collegiale permanente al quale spettano i poteri legislativi per la disciplina dei diritti e dei doveri dei cittadini, per l'organizzazione e per il funzionamento dello Stato e per la regolazione dei rapporti tra lo Stato ed i cittadini.

L'elezione dell'Assemblea Islamica costituisce, dunque, la forma essenziale in cui il popolo esercita il diritto riconosciuto da Dio ad essere sovrano "sul proprio destino sociale".

Le leggi varate dall'Assemblea vengono trasmesse, in conformità all'iter specificato negli articoli contenuti nella parte sesta, ai poteri Esecutivo e Giudiziario affinché venga loro data esecuzione (art. 58).

Deve, comunque, osservarsi, che il potere legislativo nella Repubblica Islamica è prerogativa non solo dell'Assemblea Islamica, ma anche del Consiglio dei Guardiani, disciplinato negli artt. 91 e segg.

Secondo la Costituzione ogni legge deve essere priva approvata dall'Assemblea Islamica e poi ratificata dal Consiglio dei Guardiani, infine controfirmata dal Presidente della Repubblica, per poter entrare in vigore.

Nel 1988, tuttavia, altri due Corpi legislativi vennero istituiti dall'Ayatollah Khomeini: il Consiglio per il Discernimento dell'Interesse Superiore dello Stato ed il Consiglio per la Determinazione delle Politiche della Ricostruzione.

Il Consiglio del Discernimento dell'Interesse Superiore dello Stato, nominato dall'Imam Khomeini nel 1987, è un organismo il cui compito consiste nel dirimere le eventuali controversie di carattere legale fra l'Assemblea Islamica e il Consiglio dei Guardiani.

Inoltre, il Supremo Consiglio Culturale della Rivoluzione detiene potere legislativo su questioni relative all'educazione.

Il Consiglio per la Determinazione delle Politiche della Ricostruzione viene costituito a seguito di un discorso pronunciato il 30 agosto 1988 dall'Imam Khomeini con il quale espresso la necessità di un Consiglio incaricato di progettare le linee politiche di fondo per la ricostruzione, a seguito delle devastazioni causate dall'invasione irachena e dalla conseguente guerra di difesa.

Esso costituisce, oggi, una delle massime istanze che determinano lo sviluppo economico del Paese.

La Costituzione dell'Iran prevede, anche, l'istituto del Referendum (art. 59), a cui si può ricorrere con riferimento a questioni di particolare importanza, riguardanti il futuro del Paese, o per argomenti di speciale rilevanza economica.

L'istituto referendario consente l'esercizio del potere legislativo direttamente in capo al popolo.

E' previsto che la richiesta di ricorso al referendum deve essere approvata dai due terzi della totalità dei Rappresentanti dell'Assemblea.

L'introduzione nella Costituzione dell'istituto referendario, comunemente definito di democrazia diretta, è da inquadrare nell'ambito di quell'insieme di misure con cui il testo costituzionale intende delineare un modello Stato in cui il popolo può esercitare il diritto legislativo e, quindi, la partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del paese su questioni di particolare importanza, riguardanti il futuro del Paese ovvero di su argomenti di speciale rilevanza economica.

Il potere esecutivo è esercitato, ai sensi dell'art. 60 Cost., dal Presidente della Repubblica e dai ministri del governo, salvo i casi in cui, in conformità alla norme dettate dalla Costituzione, tale potere sia prerogativa diretta della Guida Suprema (Rahbar).

L'art. 60 cit. delinea il potere esecutivo come organo complesso, cioè come un organo costituzionale composto da una pluralità di organi che sono specificati nel citato articolo (Presidenza della Repubblica ed i ministri del governo).

Il potere giudiziario, ai sensi dell'art. 61 Cost., è esercitato dai tribunali giudiziari, istituiti in conformità alle norme islamiche.

Ai tribunali giudiziari compete la definizione e risoluzione delle contese, la tutela dei diritti, l'ampliamento e l'amministrazione della giustizia e l'esecuzione delle leggi di Dio

Per la costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran il potere giudiziario, che tutela i diritti del popolo in linea con il movimento islamico mirando a prevenire deviazioni all'interno della comunità islamica, riveste importanza vitale.

Per questa ragione viene prevista la creazione di un sistema giudiziario fondato sulla giustizia islamica e composto da magistrati giusti e profondo conoscitori delle norme religiose.

Il potere Giudiziario trova normazione specifica nella Parte Undicesima della Costituzione agli artt. 156 e segg.

Avv. Fabio Loscerbo

Potete seguirci sui seguenti Social Media:

Instagram: @parstodayitaliano

Whatsapp: +9809035065504, gruppo Notizie scelte

Twitter: RadiolItaliaIRIB

Youtube: Redazione italiana

VK: Redazione-Italiana Irib

E il sito: Urmedium

Tag

IRAN



Notiziario / iran

Costituzione iraniana: L'esercito ed il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione

May 01, 2021 09:27 Europe/Rome



La sezione terza della Carta Costituzionale della Repubblica Islamica dell'Iran è dedicata all'Esercito ed al Corpo dei Guardiani della Rivoluzione.

L'art. 143 Cost., prevede che l'Esercito della Repubblica Islamica dell'Iran ha il compito di difendere l'indipendenza e l'integrità territoriale del Paese e di tutelare il sistema repubblicano islamico della nazione.

L'Esercito della Repubblica Islamica dell'Iran è un esercito islamico, a base popolare ed ideologicamente ispirato.

Esso ha il compito – ai norma dell'art. 144 Cost. - di reclutare persone competenti, fedeli agli ideali della Rivoluzione Islamica e pronte al sacrificio per la loro realizzazione.

Il seguente art. 145 contempla il divieto di reclutamento di cittadini stranieri all'interno dell'esercito o nelle forze di polizia del Paese.

Mentre l'art. 146 sancisce il divieto di installazione sul territorio Iraniano di basi militari straniere anche quando ciò sia proposto per scopi di pace.

Nondimeno, in tempo di pace, il Governo deve servirsi degli uomini e dell'equipaggiamento tecnico dell'esercito in opere di assistenza nei settori dell'educazione scolastica e della produzione curata dai Corpi della Ricostruzione.

Ciò deve avvenire – ai sensi dell'art. 147 – nel pieno rispetto dei precetti della giustizia islamica, a condizione che la preparazione militare dell'esercito non ne venga danneggiata.

Inoltre, è previsto l'espresso divieto di utilizzo a scopo personali dei mezzi dell'esercito, come pure l'uso personale dei suoi membri in qualità di attendenti od autisti o per attività analoghe.

L'art. 149 Cost., delega alla legge la regolamentazione della promozione e della degradazione del personale militare.

In conformità al sacro Versetto coranico “E' preparate tutte le forze che potrete raccogliere e i cavalli addestrati per incutere paura al nemico di Allah e vostro e altri ancora che voi non conoscete ma che Allah conosce” (8:60), il governo ha il dovere – ai sensi dell'art. 151 Cost. - di mettere a disposizione di tutto il popolo le opportunità e gli strumenti necessari per l'addestramento militare in base alle norme islamiche, così che tutti i cittadini delle nazione siano in grado di provvedere alla difesa armata del Paese e della Repubblica Islamica dell'Iran.

L'art. 151 prevede, inoltre, che il possesso di armi deve essere autorizzato dalle autorità competenti.

L'art. 150 è dedicato al Corpo dei Guardiani della Rivoluzione.

Il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, fondato nei primi giorni della vittoria della Rivoluzione, svolge – a mente dell'art. 150 – le proprie funzioni di difesa della Rivoluzione stessa e delle sue conquiste.

Le prerogative ed i doveri di tale Corpo in rapporto alle prerogative ed ai doveri delle altre forze armate sono regolamentate dalla legge, la quale è diretta a promuovere la cooperazione fraterna ed il coordinamento di tutte le forze in questione.

Il ruolo principale del Corpo è nella sicurezza nazionale.

Esso è responsabile della sicurezza interna e delle frontiere, delle forze dell'ordine e anche delle forze missilistiche iraniane.

Il Corpo integra il ruolo più tradizionale dell'esercito iraniano regolare, con le due forze che operano separatamente e si concentrano su ruoli operativi diversi.

In particolare, esso è una struttura operativa combinata con le forze di terra, marina, aviazione, intelligence, e forze speciali.

Il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione è stato costituito il 5 maggio 1979 in seguito alla rivoluzione islamica del medesimo anno, nel tentativo di consolidare diverse forze paramilitari in un'unica forza fedele al nuovo governo.

La Costituzione della Repubblica Islamica, come visto sopra, ha affidato la difesa dell'integrità territoriale e dell'indipendenza politica dell'Iran all'esercito regolare, mentre ha dato al Corpo dei Guardiani della Rivoluzione la responsabilità di preservare la Rivoluzione stessa.

In particolare, alcuni giorni dopo il ritorno dell'Ayatollah Ruhollah Khomeini a Teheran il 1 ° febbraio 1979, l'amministrazione provvisoria di Mehdi Bazargan istituì il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione con un decreto emanato da Khomeini il 5 maggio.

Il Corpo aveva lo scopo di proteggere la Rivoluzione e di assistere i chierici al potere nell'applicazione quotidiana dei codici e della moralità islamici del nuovo governo, contribuendo a legittimare la Rivoluzione ed a fornire al nuovo governo una base armata di sostegno.

Questo Corpo era originariamente destinato alla protezione delle autorità, alla repressione dell'opposizione e a compiti di polizia militare, ma dopo lo scoppio della guerra con l'Iraq si è via via ampliato fino a diventare una vera e propria forza armata, diventando uno strumento essenziale sia sul campo di battaglia, sia nell'agone politico.

Questo corpo ha infatti il considerevole pregio di unire alla preparazione tecnico – tattica l'affidabilità politica.

Il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione si struttura in diverse componenti: i. Forze Terrestri; ii. Forze Aeree; iii. Forze Navali; iv. Forza al – Quds; v. Milizia dei Basij.

Le Forze Terrestri sono composte da circa 100.000 unità, così organizzate: 4 Divisioni Corazzate, 5 Meccanizzate, 22 di Fanteria, una di Forze Speciali e 20 Brigate indipendenti.

Le Forze Aeree sono una componente fondamentale delle Forze Armate iraniane, non a caso a loro è stata assegnata la gestione del comparto missilistico.

Dal punto di vista convenzionale, il fulcro dell'arma aerea è costituito da velivoli SU – 25 (in vari allestimenti).

Accanto a questi, vi sono altri dispositivi ad ala fissa destinati al trasporto e altri ad ala rotante (MIL MI – 17) destinati al combattimento.

Le Forze Navali, cui sono assegnate circa 20.000 unità (tra le quali vi sono 5.000 Fucilieri di Marina).

Hanno l'incarico di proteggere le coste della Repubblica Islamica e, a tale scopo, sono dotate di missili da difesa costiera dei tipi HY – 2 SILKWORM, C – 801 / 802 (entrambi di fabbricazione cinese) e, anche, SS – N – 22 SUNBURN (di fabbricazione russa).

Riguardo al naviglio, si possono contare motonavi destinate al pattugliamento costiero nonché delle motomissilistiche di .classe THONDOR e dei mezzi anfibi.

La Forza al – Quds nasce durante la guerra Iran – Iraq come unità d'élite della Guardia Rivoluzionaria.

Dalla fine della guerra ha come scopo primario la gestione degli interventi all'estero, nonché la preparazione e l'addestramento dei volontari stranieri.

Data la delicatezza dei suoi incarichi, questo Corpo risponde direttamente alla Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei, sebbene, sotto il profilo dell'impiego operativo, agisca sotto il controllo dello Stato Maggiore del Corpo.

Quello dei Basij è un Corpo paramilitare formatosi a seguito di un appello lanciato dall'Ayatollah Khomeini, il 26 novembre 1979, per la creazione di "un'armata popolare di venti milioni di uomini".

In definitiva il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica rappresenta un elemento di valore aggiunto nell'ambito dell'assetto costituzionale iraniano, combinando tecnica e capacità politica a competenze in ambito militare.

Avv. Fabio Loscerbo

Presidente dell'Associazione di Cultura e del Commercio Italo Iraniana di Bologna

Potete seguirci sui seguenti Social Media:

Instagram: @parstodayitaliano

Whatsapp: +9809035065504, gruppo Notizie scelte

Twitter: RadiolitaliaIRIB

Youtube: Redazione italiana

VK: Redazione-Italiana Irib

E il sito: Urmedium

Tag

IRAN



Notiziario / iran

Costituzione iraniana: L'esercito ed il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione

May 01, 2021 09:27 Europe/Rome



La sezione terza della Carta Costituzionale della Repubblica Islamica dell'Iran è dedicata all'Esercito ed al Corpo dei Guardiani della Rivoluzione.

L'art. 143 Cost., prevede che l'Esercito della Repubblica Islamica dell'Iran ha il compito di difendere l'indipendenza e l'integrità territoriale del Paese e di tutelare il sistema repubblicano islamico della nazione.

L'Esercito della Repubblica Islamica dell'Iran è un esercito islamico, a base popolare ed ideologicamente ispirato.

Esso ha il compito – ai norma dell'art. 144 Cost. - di reclutare persone competenti, fedeli agli ideali della Rivoluzione Islamica e pronte al sacrificio per la loro realizzazione.

Il seguente art. 145 contempla il divieto di reclutamento di cittadini stranieri all'interno dell'esercito o nelle forze di polizia del Paese.

Mentre l'art. 146 sancisce il divieto di installazione sul territorio Iraniano di basi militari straniere anche quando ciò sia proposto per scopi di pace.

Nondimeno, in tempo di pace, il Governo deve servirsi degli uomini e dell'equipaggiamento tecnico dell'esercito in opere di assistenza nei settori dell'educazione scolastica e della produzione curata dai Corpi della Ricostruzione.

Ciò deve avvenire – ai sensi dell'art. 147 – nel pieno rispetto dei precetti della giustizia islamica, a condizione che la preparazione militare dell'esercito non ne venga danneggiata.

Inoltre, è previsto l'espresso divieto di utilizzo a scopo personali dei mezzi dell'esercito, come pure l'uso personale dei suoi membri in qualità di attendenti od autisti o per attività analoghe.

L'art. 149 Cost., delega alla legge la regolamentazione della promozione e della degradazione del personale militare.

In conformità al sacro Versetto coranico “E' preparate tutte le forze che potrete raccogliere e i cavalli addestrati per incutere paura al nemico di Allah e vostro e altri ancora che voi non conoscete ma che Allah conosce” (8:60), il governo ha il dovere – ai sensi dell'art. 151 Cost. - di mettere a disposizione di tutto il popolo le opportunità e gli strumenti necessari per l'addestramento militare in base alle norme islamiche, così che tutti i cittadini delle nazione siano in grado di provvedere alla difesa armata del Paese e della Repubblica Islamica dell'Iran.

L'art. 151 prevede, inoltre, che il possesso di armi deve essere autorizzato dalle autorità competenti.

L'art. 150 è dedicato al Corpo dei Guardiani della Rivoluzione.

Il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, fondato nei primi giorni della vittoria della Rivoluzione, svolge – a mente dell'art. 150 – le proprie funzioni di difesa della Rivoluzione stessa e delle sue conquiste.

Le prerogative ed i doveri di tale Corpo in rapporto alle prerogative ed ai doveri delle altre forze armate sono regolamentate dalla legge, la quale è diretta a promuovere la cooperazione fraterna ed il coordinamento di tutte le forze in questione.

Il ruolo principale del Corpo è nella sicurezza nazionale.

Esso è responsabile della sicurezza interna e delle frontiere, delle forze dell'ordine e anche delle forze missilistiche iraniane.

Il Corpo integra il ruolo più tradizionale dell'esercito iraniano regolare, con le due forze che operano separatamente e si concentrano su ruoli operativi diversi.

In particolare, esso è una struttura operativa combinata con le forze di terra, marina, aviazione, intelligence, e forze speciali.

Il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione è stato costituito il 5 maggio 1979 in seguito alla rivoluzione islamica del medesimo anno, nel tentativo di consolidare diverse forze paramilitari in un'unica forza fedele al nuovo governo.

La Costituzione della Repubblica Islamica, come visto sopra, ha affidato la difesa dell'integrità territoriale e dell'indipendenza politica dell'Iran all'esercito regolare, mentre ha dato al Corpo dei Guardiani della Rivoluzione la responsabilità di preservare la Rivoluzione stessa.

In particolare, alcuni giorni dopo il ritorno dell'Ayatollah Ruhollah Khomeini a Teheran il 1 ° febbraio 1979, l'amministrazione provvisoria di Mehdi Bazargan istituì il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione con un decreto emanato da Khomeini il 5 maggio.

Il Corpo aveva lo scopo di proteggere la Rivoluzione e di assistere i chierici al potere nell'applicazione quotidiana dei codici e della moralità islamici del nuovo governo, contribuendo a legittimare la Rivoluzione ed a fornire al nuovo governo una base armata di sostegno.

Questo Corpo era originariamente destinato alla protezione delle autorità, alla repressione dell'opposizione e a compiti di polizia militare, ma dopo lo scoppio della guerra con l'Iraq si è via via ampliato fino a diventare una vera e propria forza armata, diventando uno strumento essenziale sia sul campo di battaglia, sia nell'agone politico.

Questo corpo ha infatti il considerevole pregio di unire alla preparazione tecnico – tattica l'affidabilità politica.

Il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione si struttura in diverse componenti: i. Forze Terrestri; ii. Forze Aeree; iii. Forze Navali; iv. Forza al – Quds; v. Milizia dei Basij.

Le Forze Terrestri sono composte da circa 100.000 unità, così organizzate: 4 Divisioni Corazzate, 5 Meccanizzate, 22 di Fanteria, una di Forze Speciali e 20 Brigate indipendenti.

Le Forze Aeree sono una componente fondamentale delle Forze Armate iraniane, non a caso a loro è stata assegnata la gestione del comparto missilistico.

Dal punto di vista convenzionale, il fulcro dell'arma aerea è costituito da velivoli SU – 25 (in vari allestimenti).

Accanto a questi, vi sono altri dispositivi ad ala fissa destinati al trasporto e altri ad ala rotante (MIL MI – 17) destinati al combattimento.

Le Forze Navali, cui sono assegnate circa 20.000 unità (tra le quali vi sono 5.000 Fucilieri di Marina).

Hanno l'incarico di proteggere le coste della Repubblica Islamica e, a tale scopo, sono dotate di missili da difesa costiera dei tipi HY – 2 SILKWORM, C – 801 / 802 (entrambi di fabbricazione cinese) e, anche, SS – N – 22 SUNBURN (di fabbricazione russa).

Riguardo al naviglio, si possono contare motonavi destinate al pattugliamento costiero nonché delle motomissilistiche di .classe THONDOR e dei mezzi anfibi.

La Forza al – Quds nasce durante la guerra Iran – Iraq come unità d'élite della Guardia Rivoluzionaria.

Dalla fine della guerra ha come scopo primario la gestione degli interventi all'estero, nonché la preparazione e l'addestramento dei volontari stranieri.

Data la delicatezza dei suoi incarichi, questo Corpo risponde direttamente alla Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei, sebbene, sotto il profilo dell'impiego operativo, agisca sotto il controllo dello Stato Maggiore del Corpo.

Quello dei Basij è un Corpo paramilitare formatosi a seguito di un appello lanciato dall'Ayatollah Khomeini, il 26 novembre 1979, per la creazione di "un'armata popolare di venti milioni di uomini".

In definitiva il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica rappresenta un elemento di valore aggiunto nell'ambito dell'assetto costituzionale iraniano, combinando tecnica e capacità politica a competenze in ambito militare.

Avv. Fabio Loscerbo

Presidente dell'Associazione di Cultura e del Commercio Italo Iraniana di Bologna

Potete seguirci sui seguenti Social Media:

Instagram: @parstodayitaliano

Whatsapp: +9809035065504, gruppo Notizie scelte

Twitter: RadiolitaliaIRIB

Youtube: Redazione italiana

VK: Redazione-Italiana Irib

E il sito: Urmedium

Tag

IRAN



Notiziario / iran

Costituzione iraniana: il potere giudiziario

May 08, 2021 10:44 Europe/Rome



La Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran alla sua parte undicesima disciplina il Potere Giudiziario (artt. 156 – 174),...

la quale contiene una prima parte relativa alla definizione dei compiti del Potere Giudiziario, dei poteri del Presidente dell'Organo Giudiziario ed ai rapporti con il Ministero della Giustizia.

Una seconda parte riguarda, poi, la Corte Suprema, le funzioni e doveri dei giudici e dei meccanismi di garanzia

Nel presente articolo verrà trattata la prima parte e, quindi, con preciso riferimento alle disposizioni dall'art. 156 al 160 Cost.

Il sistema giudiziario ha subito cambiamenti profondi dopo l'affermarsi della Rivoluzione, anche perchè il Corano e lo Hadith, la Tradizione relativa agli atti del Profeta Mohammad e degli Imam Sciiti, contengono una notevolissima quantità di istruzioni riguardanti le procedure di accertamento e prova dei reati, di istruzione dei processi e di elaborazione delle sentenze, come pure la graduazione delle condanne e delle pene.

Di conseguenza, l'amministrazione della giustizia ha potuto iniziare a funzionare secondo l'ispirazione islamica immediatamente dopo la Rivoluzione, ed in tempi abbastanza brevi sono stati elaborati e varati un nuovo codice civile, un nuovo codice penale e nuovi codici di procedura.

Per quanto concerne il Testo Costituzionale, il sistema giudiziario è stato reso totalmente indipendente dagli altri due poteri dello Stato: il Ministero della Giustizia è incaricato soltanto dell'organizzazione amministrativa e del budget, della cura dei rapporti fra il Giudiziario da un lato ed il Legislativo e l'Esecutivo dall'altro, del compito di rispondere in sede di Assemblea Islamica alle interpellanze inoltrate dai Rappresentanti, e di presentare disegni di legge di contenuto giudiziario in qualità, caso per caso, di rappresentante del Governo o del Sistema Giudiziario.

A norma dell'art. 156 Cost., il Giudiziario è un potere indipendente che tutela i diritti individuali e collettivi del popolo ed è responsabile dell'amministrazione della giustizia.

L'art. 156 Cost., individua cinque compiti del potere Giudiziario.

Esse adempie ad inchieste ed emissione di sentenze nei casi di offesa, querela, trasgressione, soluzione dei casi di richiesta di riconoscimento di diritti, composizione di controversie e vertenze, adozione delle opportune decisioni nelle questioni incontestabili stabilite dalla legge.

Il Potere Giudiziario ha, quindi, il compito di consolidare i diritti collettivi e promuovere la giustizia e le libertà legittime, nonché controllare la retta applicazione della legge.

Trai i suoi compiti, inoltre, l'individuazione dei reati e delle offese, messa in stato d'accusa e punizione dei rei ed applicazione delle norme della giustizia islamica, e l'adozione delle misure opportune per la prevenzione del crimine e la redenzione dei criminali.

Come presidente dell'Organo Giudiziario (o Suprema Autorità Giudiziaria o Supremo Consiglio di Giustizia), l'art. 157 Cost., prevede che venga nominato un giurista islamico qualificato, esperto di Giurisprudenza Islamica, e ciò allo scopo di adempiere le responsabilità dell'Organo nell'ambito giuridico, amministrativo ed esecutivo.

L'art. 158 Cost., individua i compiti del Presidente dell'Organo Giudiziario nella creazione delle strutture più opportune per l'attuazione degli obiettivi individuati dall'art. 156 Cost.

Nello specifico, esistono attualmente due categorie di Tribunali: i Tribunali Pubblici ed i Tribunali Speciali.

I Tribunali Pubblici includono i Tribunali di Primo Grado Civili e Penali, i Tribunali Superiori Civili e Penali, i Tribunali Civili Indipendenti e Civili Speciali.

I Tribunali Speciali includono i Tribunali della Rivoluzione Islamica, e il Tribunale Speciale per i Sapianti Religiosi.

Può rilevarsi che nei primi mesi del 1987, l'Imam Khomeini decretò l'istituzione di un tribunale speciale incaricato di investigare e giudicare i reati commessi da sapienti religiosi; nominò quindi il Giudice Presidente e il Procuratore di tale Tribunale Speciale per i Sapianti Religiosi ed ordinò loro di indagare ed emettere sentenze sulla base di regole e normative teologiche.

Entrambe le cariche ne avrebbero risposto unicamente a lui, in quanto Giuda Suprema.

Da allora questo Tribunale ha continuato a funzionare, rimanendo in pratica all'esterno del sistema giudiziario propriamente detto.

Ritornando a trattare dei compiti del Presidente dell'Organo Giudiziario, l'art. 158 Cost., vi annovera l'elaborazione di disegni di legge giudiziaria conformi ai principi della Repubblica Islamica.

Inoltre, rientra tra le attribuzioni del Presidente l'assunzione in servizio di giudici di provata competenza ed equità, la loro nomina e rimozione dall'incarico, l'assegnazione di mansioni e trasferimenti, ed altre funzioni amministrative in conformità alla legge.

Al Supremo Consiglio di Giustizia fanno capo, in primo luogo, l'Amministrazione Giudiziaria e le sue strutture, nel cui ambito lavora la Polizia Giudiziaria.

Quindi, vi rientra l'Ispettorato Generale dello Stato ed il Tribunale Amministrativo.

Inoltre, l'Atto Giuridico 1/5/1983 assoggetta al Supremo Consiglio di Giustizia anche le strutture giudiziarie denominate Tribunali della Rivoluzione Islamica e le Procure della Rivoluzione Islamica.

Per quanto attiene le Procure della Rivoluzione Islamica, ad esse è assegnato il compito di indagare a) su tutti i reati commessi contro la sicurezza interna ed esterna dell'Iran, sui reati "contro Dio" e di "corruzione sulla terra", b) sugli attentanti alla vita degli uomini politici; c) sullo spaccio e sul contrabbando di stupefacenti; d) sui casi di omicidio, massacro, sequestro di persona e tortura commessi al fine di restaurare il regime monarchico pre-rivoluzionario e di reprimere la lotta del popolo iraniano; e) sui casi di depredazione del Tesoro nazionale; f) sull'accaparramento di generi di prima necessità e sulla loro messa in commercio a prezzi rincarati.

Il citato Atto Giuridico distingue, poi, tre categorie di Tribunali della Rivoluzione Islamica: i Tribunali per i reati economici, con giurisdizione sui casi di cui alle lettere e) ed f); i Tribunali per gli Affari Politici, per i casi di cui alle lettere a), b) e c); i Tribunali Anti-narcotici per il caso di cui alla lettera c).

La Carta Costituzionale individua, agli artt. 159 e 160, il ruolo del Ministero della Giustizia.

Tale Ministero è responsabile di tutte le questioni riguardanti i rapporti del potere giudiziario con i poteri legislativo ed esecutivo.

Esso viene eletto tra i candidati proposti dal Presidente dell'Organo Giudiziario al Presidente della Repubblica.

L'art. 159 prevede, infine, in capo al Presidente dell'Organo Giudiziario la facoltà di affidare tutti gli affari economici, amministrativi e l'assunzione del personale, ad eccezione dei giudici.

Avv. Fabio Loscerbo

Presidente Associazione Italo – Iraniana di Cultura e del Commercio di Bologna

Potete seguirci sui seguenti Social Media:

Instagram: @parstodayitaliano

Whatsapp: +9809035065504, gruppo Notizie scelte

Twitter: RadiolItaliaIRIB

Youtube: Redazione italiana

VK: Redazione-Italiana Irib

E il sito: Urmedium

Tag

IRAN



Notiziario / iran

Costituzione iraniana: il Governo ed i singoli Ministeri

Apr 17, 2021 08:20 Europe/Rome



La Parte Nona è intitolata “Potere Esecutivo” e disciplina, anche, la funzione dei ministri e del Consiglio dei Ministri (articoli 133-142).

I ministri vengono scelti dal Presidente della Repubblica e presentati all'Assemblea Islamica per riceverne il voto di fiducia.

Con il rinnovo dell'Assemblea non è necessario chiedere nuovamente il voto di fiducia.

Il numero dei ministri e l'ambito delle rispettive competenze e giurisdizioni sono determinati dalla legge.

Il governo della Repubblica Islamica dell'Iran consiste essenzialmente di 22 Ministeri.

Al Ministero degli Affari Esteri fanno capo: la scuola superiore delle Relazioni Internazionali, fondata nel 1983, con funzioni di preparazione del personale diplomatico; l'Istituto per gli Studi Politici ed Internazionale (IPIS).

Al Ministero degli Affari Interni fanno capo: l'Ente di Stato Registrazione Stato Civile; la Gendarmeria; la Polizia; i Comitati della Rivoluzione Islamica.

Al Ministero della Giustizia fanno capo: il dipartimento notarile dello Stato per le scritture e proprietà immobiliari; l'Ente Gazzetta Ufficiale; il Dipartimento di Medicina Forense; l'Istituto degli Esperti dell'Amministrazione della Giustizia.

Al Ministero della Difesa fanno capo: la compagnia delle industrie ETKA, con funzioni di rifornimento per il personale dell'esercito; la compagnia tessitura e maglieria Fakhr-e Iran; la compagnia delle industrie produzione pane; l'Organizzazione Industriale della difesa con compiti di produzione degli armamenti; la compagnia industrie elettroniche; la compagnia industrie aeree iraniane; la compagnia iraniana manutenzione ed ammodernamento elicotteri; la compagnia di produzione accumulatori di energia.

Tale Ministero ha, oggi, anche le prerogative del Ministero delle Guardie della Rivoluzione Islamica che, inizialmente previsto, è stato poi soppresso, risultandone funzioni assorbite da quella della Difesa.

Al Ministero dell'Economia e Finanza: fanno capo: l'Amministrazione delle dogane dell'Iran; l'Ente iraniano investimenti e sussidi economici e tecnologici; l'organizzazione finanziaria di espansione della proprietà delle unità di produzione; l'ente servizi calcolatori elettronici; l'ente verifiche; l'agenzia assicurativa centrale iraniana; la compagnia nazionale iraniana depositi pubblici e dogane.

Inoltre, fanno capo al Ministero dell'Economia e Finanze diversi istituti bancari: la banca centrale dell'Iran; le Banche Ostam; la Banca Tejarat; la Banca Sepah; la Banca Saderat; la Banca Industrie e Miniere; la Banca dell'Agricoltura; la Banca Melli; la Banca Alloggi; la Banca Mellat.

Al Ministero dell'Industria, il quale esercita le proprie prerogative di controllo sulle industrie tramite alcune strutture, le cui principali sono: l'ente sviluppo e rinnovamento industriale (IDRO); l'ente nazionale industrie iraniane (NIIO); l'istituto iraniano standard e ricerca industriale; il monopolio iraniano tabacchi.

Al Ministero delle Miniere e dei Metalli vi fanno capo: l'Ente Geologico Nazionale; la Compagnia nazionale Iraniana delle miniere e delle fonderie; la Compagnia nazionale Iraniana dell'Acciaio; la Compagnia nazionale Iraniana delle esplorazioni minerarie; la Compagnia nazionale del Piombo e Zinco.

Al Ministero del Petrolio vi fanno capo: la Compagnia nazionale Iraniana del Petrolio (NIOC); la Compagnia nazionale Iraniana del Gas (NIGC); la Compagnia petrolchimica nazionale Iraniana (NIPC); la Compagnia iraniana Petroli Off Shore (IOOC); la Compagnia nazionale Iraniana Trivellazioni (NIDC); la Compagnia nazionale Iraniana petroliere (NITC); Kala Company Ltd; Fabbrica condotte Ahwaz.

Al Ministero per lo Sviluppo Agricolo e Rurale vi fanno capo numerosi centri di ricerca e di altri tipo, tra i principali si possono annoverare: l'Ente nazionale Foreste e Pascoli; l'Ente per la Tutela della Flora; l'Istituto di ricerca miglioramento ed approvvigionamento sementi e virgulti; l'istituto di ricerca

parassiti e patologie dei vegetali; l'istituto di ricerca suolo ed acque; la compagnia industrie casearie iraniane; la compagnia agro-industriale canna da zucchero Haft Tappeh; la compagnia nazionale carni; la compagnia di ricerca di promozione allevamento bachi da seta.

Al Ministero per il Commercio vi fanno capo: l'ente centrale per la cooperazione; il centro promozione esportazioni; l'ente Tè; l'ente cereali; l'ente zuccheri; l'ente tutela consumatori e produttori; l'ente promozione servizi al commercio; la compagnia iraniana commercio statale; la compagnia immagazzinaggio e costruzione depositi; la compagnia iraniana assicurazioni; la marina mercantile della Repubblica Islamica dell'Iran.

Al Ministero della Cultura e dell'Educazione Superiore vi fanno capo: l'ente per il retaggio culturale dell'Iran; il centro pubblicazioni scientifiche e culturali; il centro ricerca scientifica ed industriale; l'istituto di studi e ricerche culturali; il centro ricerca applicazioni e proprietà di materiali ed energia.

Al Ministero per la Cultura e Guida Islamica vi fanno capo: l'ente per il pellegrinaggio alla Mecca, le donazioni e le opere di carità; l'agenzia nazionale di stampa IRNA (Islamic Republic News Agency); l'ente centri per il turismo.

Al Ministero dell'Educazione ed Istruzione vi fanno capo: l'associazione per lo sviluppo intellettuale dei bambini e dei giovani; la società guardiani ed istruttori; l'organizzazione per la programmazione e la ricerca educativa; l'organizzazione nazionale per l'ammodernamento e l'equipaggiamento degli istituti scolastici; il movimento per l'alfabetizzazione.

Al Ministero dell'Energia vi fanno capo: l'istituto ricerche risorse idriche; la compagnia servizi ingegneristici idraulica; la compagnia costruzioni dighe ed impianti d'irrigazione; la compagnia servizi ingegneristici fonti energia; la compagnia nazionale produzione ed erogazione energia; la compagnia iraniana equipaggiamento, produzione ed erogazione energia elettrica; il consiglio regionale acque; il consiglio regionale elettricità.

Al Ministero della Sanità vi fanno capo: l'istituto Pasteur; l'istituto scienze della nutrizione ed industria alimentare; l'ente trasfusioni sangue; l'ente lotta alla lebbra; l'ente previdenza sociale; la compagnia farmaceutica nazionale; l'ente promozione sociale; la banca previdenza lavoratori; la mezzaluna rossa; i presidi sanitari di tutte le città.

Al Ministero per gli Alloggi e lo Sviluppo Urbano vi fanno capo: l'ente alloggi; l'ente territori urbani; la compagnia iraniana industrie costruzione alloggi; il centro ricerche alloggio ed edifici.

Al Ministero dell'Informazione, struttura creata nel 1983 con il compito di tutelare la sicurezza nazionale, operare nel contro-spionaggio ed occuparsi dei gruppi politici dichiarati fuorilegge, non vi fanno capo alcune strutture affiliate.

Al Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali vi fanno capo: l'ente istruzione professionale e tecnica; l'istituto per il lavoro e la protezione sociale; la fondazione rifugiati guerra imposta (con questo nome viene definita la guerra di difesa dall'aggressione irachena durante gli anni ottanta).

Al Ministero delle Poste, Telegrafi e Telefoni vi fanno capo: la compagnia iraniana telecomunicazioni; la compagnia delle poste; la compagnia dei telefoni.

Al Ministero delle Strade e dei Trasporti vi fanno capo: le ferrovie della Repubblica Islamica dell'Iran; l'ente porti e marina mercantile; l'ente aviazione civile; le linee aeree della Repubblica Islamica dell'Iran (Iran Air); la compagnia nazionale servizi di aviazione; l'ente nazionale meteorologia; la compagnia produzione equipaggiamento sicurezza delle strade; la compagnia costruzione strade, manutenzione macchinari e rifornimenti attrezzature; l'ente iraniano sviluppo strade; laboratorio tecnica e meccanica del suolo; la compagnia trasporti Irano-Russa.

Al Ministero delle Cooperative non fanno capo particolari strutture affiliate.

Il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica fu creato nel 1985 (sino a quel momento le sue funzioni erano state esercitate dall'omonima organizzazione, controllata direttamente dal Primo Ministro, il quale, a quei tempi, non era soggetto alle interpellanze dell'Assemblea Islamica); esso è stato poi nuovamente abolito in quanto Ministero specifico, e le sue responsabilità e prerogative, come pure quelle per gli Affari Amministrativi ed i Dipendenti dello Stato, sono state trasferite al Presidente.

L'art. 134 Cost., disciplina il funzionamento del Consiglio dei Ministri.

Esso è presieduto dal Presidente della Repubblica, che vigila sull'attività dei ministri stessi, adotta le misure necessarie al coordinamento delle decisioni del governo – in collaborazione con i ministri – ed applica la legge.

In caso di disaccordo o controversia nei doveri legali di enti statali, purchè non sia necessario interpretare o cambiare la legge, la decisione del Consiglio dei Ministri approvata dal Presidente della Repubblica è esecutiva.

I ministri rimangono in carica fino alla destituzione e fino a quando godono della fiducia dell'Assemblea (art. 135 Cost.).

Il Consiglio dei Ministri, oppure ogni Ministro, presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica.

Il Consiglio dei Ministri rimane in carica sino alla formazione di un nuovo Consiglio dei Ministri; onde adempiere i doveri di ogni Ministero senza ministro, il Presidente della Repubblica può nominare un responsabile per un massimo di tre mesi.

I singoli ministri possono essere destituiti dal Presidente della Repubblica, ma il nuovo ministro deve ottenere il voto di fiducia dell'Assemblea Islamica (art. 136 Cost.).

Il medesimo articolo prevede, poi, l'ipotesi per la quale dopo che il Consiglio dei Ministri abbia ottenuto il voto di fiducia dell'Assemblea, vengano sostituiti la metà dei ministri, il governo deve chiedere di nuovo la fiducia dell'Assemblea.

Ciascun ministro è responsabile, davanti all'Assemblea e al Presidente della Repubblica, del proprio operato nello svolgimento delle proprie funzioni, e nel caso delle decisioni prese dal Consiglio dei Ministri, è responsabile anche dell'operato degli altri ministri (art. 137 Cost.).

Agli artt. 138 e 139 sono delineate le prerogative e funzioni dei singoli ministri, tra le quali vi rientrano: competenza nella elaborazione dei regolamenti esecutivi delle leggi; emanazione dei decreti e regolamenti per lo svolgimento delle funzioni amministrative, per l'applicazione delle leggi e per l'ordinamento degli organismi amministrativi; emettere circolari il cui contenuto non deve essere contrario alla lettera ed allo spirito della legge.

L'art. 140 Cost. Prevede che se taluno dei ministri siano accusato di aver commesso reati comuni, il procedimento giudiziario è di competenza del Tribunale ordinario; di tale procedimento deve essere informata l'Assemblea Islamica.

I ministri non possono svolgere più di un lavoro statale, né possono svolgere alcuna altra attività in enti od organizzazioni il cui capitale sia interamente o in parte di proprietà del governo o di istituzioni pubbliche (art. 141 Cost.).

Inoltre, essi non possono lavorare come avvocati nei Tribunali giudiziari, come consulenti legali, Rappresentanti dell'Assemblea Islamica né ricoprire la carica di presidente, direttore amministrativo o membro del comitato direttivo di alcun tipo di società privata, eccettuate le società cooperative di istituzioni o fondazioni.

Il citato divieto, sempre contenuto nell'art. 141 Cost., non si applica agli incarichi di tipo educativo nelle Università e negli istituti di ricerca.

Il patrimonio dei ministri del governo, delle loro mogli e dei loro figli sono sottoposto all'ispezione del Presidente dell'Organo Giudiziario prima dell'entrata in carica e dopo il termine del mandato, per verificare che nessuna proprietà sia stata acquisita in modo illegale (art. 142 Cost.).

Avv. Fabio Loscerbo

Presidente Associazione di Cultura e del Commercio Italo Iraniana di Bologna

Potete seguirci sui seguenti Social Media:

Instagram: @parstodayitaliano

Whatsapp: +9809035065504, gruppo Notizie scelte

Twitter: RadiolitaliaIRIB

Youtube: Redazione italiana

VK: Redazione-Italiana Irib

E il sito: Urmedium

Tag

IRAN



Notiziario / iran

Costituzione iraniana: i Consigli

Mar 24, 2021 08:00 Europe/Rome



Una Costituzione, ogni Costituzione, è sempre in trasformazione.

Essa è, come tutti i fenomeni giuridici, un fenomeno sociale: è espressione della società e dunque cambia col cambiare della società.

La Parte Settimana della Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran disciplina, dagli articoli 100 al 108, "i Consigli", organi che consentono di rendere la carta costituzione iraniana in costante sintonia con il corpo sociale, si da favorire la crescita delle persone nella direzione del piano divino.

Tali organi consentono di realizzare, attraverso la partecipazione attiva e diffusa di tutti i membri della collettività, la trasformazione della società.

Sotto questo aspetto la carta costituzionale prepara il terreno favorevole per tale partecipazione a tutti i livelli territoriali per tutti i gruppi della società, affinché nel processo del perfezionamento umani ogni persona possa diventare artefice e responsabile della crescita, dello sviluppo e dell'orientamento.

I Consigli sono previsti, ai sensi dell'art. 100 Cost., in ogni Provincia.

In particolare, per quanto attiene all'amministrazione territoriale l'Iran si divide in 31 province: Provincia di Teheran; Provincia di Qom; Provincia di Markazi; Provincia di Qazvin; Provincia di Gilan; Provincia di Ardabil; Provincia di Zanjan; Azerbaigian Orientale; Azerbaigian Occidentale; Kurdistan; Provincia di Hamadan; Provincia di Kermanshah; Provincia di Ilam; Lorestan; Khūzestān; Provincia di Chahar Mahal e Bakhtiari; Provincia di Kohgiluyeh e Buyer Ahmad; Provincia di Bushehr; Provincia di Fars; Hormozgan; Sistan e Baluchistan; Provincia di Kerman; Provincia di Yazd; Provincia di Esfahan; Provincia di Semnan; Mazandaran; Golestan; Khorasan Settentrionale; Razavi Khorasan; Khorasan Meridionale; Provincia di Alborz.

Le 31 province contengono, al loro interno, una ulteriore suddivisione in shahrestān, ovvero la suddivisione amministrativa di secondo livello.

Ad aprile 2013, gli shahrestān sono in totale 417 (erano 314 a settembre 2002).

La provincia di Fars è tra tutte quella con il maggior numero di shahrestān (ne ha infatti 29), mentre la provincia di Qom ne ha solo 1.

Gli shahrestān sono ulteriormente suddivisi in uno o più circoscrizioni (bakhsh) comprendenti ognuno una o più città o gruppi di villaggi.

I Consiglio sono previsti, anche, in ogni villaggio, distretto rurale, circoscrizione e città.

La finalità dei Consigli è quella di gestire l'attuazione dei programmi sociali, economici, relativi allo sviluppo, al sistema sanitario, alla cultura, all'educazione, e di altri programmi di assistenza (art. 100).

I Membri dei Consigli sono eletti della popolazione del luogo.

In un discorso pronunciato il 30 agosto 1988, l'Imam Khomeini espresse in modo succinto il proprio pensiero riguardo la necessità di un Consiglio incarico di progettare le linee politiche di fondo per la ricostruzione, a seguito delle devastazioni causate dall'invasione irachena e dalla conseguente guerra di difesa.

Di tale Consiglio, disse, avrebbero dovuto fare parte i massimi responsabili dei tre poteri dello Stato ed il Primo Ministro.

In un discorso successivo, l'Imam Khomeini incluse nell'istituendo Consiglio anche il titolare del Dicastero volta per volta interessato ai settori presi in esame per l'opera di ricostruzione.

Il nuovo Organismo venne pertanto denominato Consiglio per la Determinazione delle Politiche della Ricostruzione.

Esso costituisce oggi, in pratica, una delle massime Istanze che determinano lo sviluppo economico del Paese.

Questo Consiglio si avvale di una Commissione consultiva, organizzata in sette sotto-comitati ciascuno dei quali si occupa, rispettivamente, dell'agricoltura, dell'industria e delle miniere, del commercio, delle questioni monetarie e finanziarie, dei servizi infrastrutturali, dei servizi sociali,

dello sviluppo urbano ed abitativo.

L'art. 100 Cost. Prevede che i requisiti di elettori e candidati, come i loro doveri e responsabilità, le procedure elettive, le modalità di attuazione dell'esercizio della supervisione da parte di tali Consigli e la conseguente struttura gerarchica sono stabiliti dalla legge, in ottemperanza ai principi di unità nazionale ed integrità territoriale della Repubblica Islamica dell'Iran, lealtà nei confronti del Governo centrale e fedeltà all'ordinamento della Repubblica Islamica dell'Iran.

L'art. 101 Cost. Prevede l'istituzione dell'Alto Consiglio delle Regioni, con il fine di prevenire discriminazioni e pregiudizi, e di sollecitare la cooperazione nell'elaborazione dei programmi di vigilanza e sviluppo delle regioni, e di assicurare l'opportuna vigilanza sull'attuazione coordinata di tali programmi.

L'Alto Consiglio delle Regioni è composto di Rappresentanti dei Consigli Regionali, le cui modalità di costituzione e le funzioni sono determinate da apposita legge.

L'Alto Consiglio delle Regioni ha diritto, nell'ambito dei proprio doveri e responsabilità, di presentare e sottoporre all'Assemblea Islamica, direttamente o tramite il Governo, progetti di legge, i quali devono essere presi in esame dall'Assemblea stessa (art. 102 Cost.).

Le decisioni dei Consigli Locali, nei limiti dei poteri di quest'ultimi, obbligano i governatori delle regioni, delle province, dei distretti e le altre autorità nominate dal Governo centrale al rispetto delle decisioni assunte dai Consigli medesimi (art. 103 Cost.).

Al fine di garantire il principio islamico di giustizia, e di assicurare la comune collaborazione nell'elaborazione dei programmi relativi allo sviluppo economico nei settori della produzione, dell'industria e dell'agricoltura, sono istituiti Consigli composti dai rappresentanti degli operai, dei contadini, dei dirigenti e degli altri lavoratori (art. 104, prima parte, Cost.).

Nei settori dell'istruzione dell'amministrazione e degli altri servizi sono costituiti Consigli composti dai rappresentanti degli impiegati (art. 104, seconda parte, Cost.).

Le norme per la costituzione di tali Consigli, ed i loro doveri e prerogative, sono definite da apposite leggi.

L'art. 105 Cost. Prevede il principio di conformità delle decisioni adottate dai Consigli ad i principi islamici ed alle leggi del Paese.

Lo scioglimento dei Consigli è vietato, tranne che nei casi in cui si provi la loro inadempienza alle mansioni previste dalla legge.

La prerogativa di verificare le decisioni dei Consigli, e di codificare le procedure per il loro scioglimento o ricostruzione, è determinata da apposita legge (art. 106 Cost.).

Nel caso di controversia riguardante lo scioglimento dei Consigli, l'art. 106 Cost. Prevede che ciascun Consiglio ha diritto di rivolgersi al Tribunale competente, ed il Tribunale ha il dovere di pronunciarsi in merito alla richiesta del Consiglio con procedura d'urgenza.

Avv. Fabio Loscerbo

Presidente Associazione di Cultura e del Commercio Italo Iraniana

Potete seguirci sui seguenti Social Media:

Instagram: @parstodayitaliano

Whatsapp: +9809035065504, gruppo Notizie scelte

Twitter: RadiolItaliaIRIB

Youtube: Redazione italiana

VK: Redazione-Italiana Irib

E il sito: Urmedium

Tag

IRAN

